



Tribunale di Roma  
sezione 1° Lavoro

composto dai sigg.:

Presidente dott. Antonio Maria LUNA

Giudice dott.ssa Anna PAGOTTO

Giudice rel. dott.ssa Anna Maria LA MARRA

ha pronunciato l'ordinanza sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18 gennaio

2021, svolta nelle modalità della "trattazione scritta" ai sensi dell'art.

221 D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020

**PREMESSO**

Con ricorso ex art. 700 cpc il Sindacato [redacted] e [redacted] hanno proposto domanda cautelare nei confronti di [redacted] volto ad ottenere in via cautelare e d'urgenza - previo accertamento della violazione da parte della società degli artt. 74 e ss del D.Lgs. 81/2008, anche in combinato disposto con l'art. 16 del DL 18/2020, per non aver fornito allo [redacted] nonché ad alcun altro dipendente i dispositivi di protezione individuali - l'emissione dell'ordine nei confronti della resistente di fornire, senza indugio, al ricorrente ed a tutti gli altri dipendenti i dispositivi di protezione individuali previsti dalla legge, in particolare mascherine protettive filtranti ffp2-ffp3 e/o chirurgiche con certificazione di dispositivo medico.



che alcune delle mascherine di comunità non hanno alcuna funzione protettiva per chi le indossa; che l'INAIL, nel Protocollo del 6 agosto 2020, ha espressamente stabilito che i D.P.I. da utilizzare possono essere le mascherine chirurgiche, i facciali filtranti, i guanti, il camice monouso, gli occhiali/maschera/schermo/visiera; che non possono considerarsi tra i mezzi di protezione per il lavoratore le mascherine di comunità; che pertanto la società è inadempiente ed ha violato la propria legge perché non ha fornito ai propri dipendenti ed al reclamante i dispositivi di protezione individuali normativamente previsti per la tutela dei lavoratori in ambito non sanitario; che le specifiche mansioni svolte dai dipendenti tra cui il reclamante, contrattualmente passate ai suddetti al servizio di accoglienza presso i Municipi e gli altri uffici pubblici di Roma Capitale, implicano necessariamente la fornitura di dispositivi individuali di protezione previsti dalla legge e precisamente mascherina chirurgica e/o facciali filtranti-FFP1, FFP2 o FFP3; che i dipendenti della società resistente tra cui il reclamante sono addetti al servizio di accoglienza e devono rilevare la temperatura corporea dell'utenza a mezzo di scanner; che tale lettura, pur dovendo spettare esclusivamente ai dipendenti capitolini, nella realtà viene rilevata dai lavoratori della società reclamata addetti appunto al servizio di portierato; che tali mansioni rendono impossibile per i dipendenti mantenere tra di loro e con l'utenza la distanza interpersonale di almeno un metro; che, di conseguenza, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai suddetti dipendenti, tra cui il reclamante, le mascherine chirurgiche e/o quelle fornite di filtro protettivo; che sussiste grave ed irreparabile pregiudizio alla salute

La presenza dei lavoratori per l'elevato rischio di essere contagiati dal virus Covid-19 e non, come prospettato dal Giudice, un mero danno economico che è, sostanzialmente, superabile per il costo contenuto delle mascherine (prezzo, per le chirurgiche (euro 0,50)). Tanto premesso, hanno concluso chiedendo la revoca dell'ordinanza di rigetto e l'accoglimento della domanda cautelare.

La società [redacted] si è costituita contestando in fatto e diritto il reclamo. Ha esposto che il Sindacato deve essere respinto perché non legittimato ad agire ex art. 700 cpc; che l'obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori mascherine chirurgiche deriva dall'art. 16 del D.L. 18/2020 che richiede, tra l'altro, l'"oggettiva impossibilità" dei lavoratori di rispettare la distanza; che, in caso contrario, è sufficiente la fornitura di mascherine di comunità; che il reclamante, unitamente ai lavoratori di [redacted], non svolge mansioni che rendano impossibile mantenere la distanza di un metro; che la "oggettiva impossibilità" risulta esclusa *per tabulas* dall'esame delle mansioni del portiere che non è tenuto ad avvicinarsi ad alcuno nell'esercizio delle sue funzioni; che la misurazione della temperatura viene eseguita da personale di Roma Capitale e non di [redacted]; che non vi è prova che il reclamante, unitamente ai lavoratori di [redacted] abbia l'obbligo, come portiere, di far sottoscrivere agli utenti, sulla propria scrivania, un modulo relativo all'assenza di sintomi influenzali; e che la fotografia prodotta in giudizio da parte reclamante è stata scattata, come riconosciuto dallo stesso impiegato comunale [redacted], su richiesta dello [redacted], al solo e dichiarato

scopo di verificare il funzionamento del *termoscanner*. Tanto premesso, il ricorrente, in via preliminare, ha concluso chiedendo, in via preliminare, di estromettere il ricorrente dal Sindacato e, nel merito, di rigettare il reclamo.

### OSSERVA

Orbene, alla luce delle argomentazioni presenti in atti e della documentazione prodotta, il reclamo proposto dallo [REDACTED] deve essere respinto per mancanza del requisito del *fumus boni iuris*.

Prima di tutto, occorre valutare l'eccezione preliminare avanzata da [REDACTED] in ordine al difetto di legittimazione ad agire del Sindacato convenuto.

Tale eccezione va esaminata alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha fatto chiarezza sui concetti di legittimazione attiva e passiva processuale. Ci si riferisce, in particolare, a Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951, secondo cui vanno distinti i due concetti della legittimazione (attiva, ma lo stesso può dirsi rispetto a quella passiva) e della titolarità del diritto (ma lo stesso può dirsi quanto all'obbligo). La legittimazione processuale va, infatti, valutata sul piano delle prospettazioni delle parti. La titolarità del rapporto giuridico attiene invece al merito e va provata secondo la ripartizione degli oneri prevista dall'art. 2697 c.c..

Com'è noto, il difetto di legittimazione, attiva o passiva, attiene ai casi in cui, negli atti introduttivi, l'attore non si presenti, neppure implicitamente, come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione (difetto di legittimazione attiva) o il convenuto non sia indicato come soggetto obbligato (difetto di legittimazione passiva).

In siffatte ipotesi l'azione è inammissibile e la carenza di legittimazione può essere eccepita in ogni stato e grado del processo. Quando è può essere rilevata *ex officio iudicis*. Quando, invece, la parte è stata correttamente prospettata come titolare o soggetto passivo di un certo rapporto giuridico, non si pone una questione di legittimazione (attiva o passiva), ma piuttosto di prova.

Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi che si ponga una questione di merito poiché l'associazione sindacale non si è neppure affermata titolare del diritto controverso. Né poteva essere altrimenti, dovendosi considerare che le pretese di riconoscimento del diritto ad ottenere dispositivi individuali di protezione sono riconducibili individualmente ai lavoratori - individualmente considerati - che lavorativa presso la propria attività lavorativa presso la società [REDACTED]

In altre parole, solo i singoli lavoratori potrebbero domandare in sede giudiziale l'accertamento del diritto di cui è causa. Né d'altro si potrebbe sostenere che la fattispecie in esame riguardi un procedimento per repressione di condotta antisindacale ex art. 28

Statuto dei lavoratori in quanto il campo di azione della citata disposizione è espressamente circoscritto alla sola condotta antisindacale rappresentata da tutti quei "comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero"; condotte, che, al contrario, non ricorrono nel caso di specie, laddove si controverte appunto della tutela della salute, sicurezza e integrità psicofisica dei singoli lavoratori dipendenti di

[REDACTED] In senso conforme a quanto appena detto può

che il ricorso – anche richiamarsi una pronuncia di merito – opportunamente citata  
 dalla reclamata – perfettamente in termini, ove si evidenzia come  
 «l'eccezionale strumento previsto dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori  
 è finalizzato alla repressione della condotta antisindacale posta in essere dal  
 datore di lavoro, ossia di quella condotta diretta ad impedire o limitare  
 l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto allo sciopero  
 che gli organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano  
 legittimo interesse non sono legittimati ad agire in giudizio, azionando la predetta  
 procedura, per ottenere la tutela di un diritto non sindacale, ma proprio dei  
 singoli lavoratori, quale è quello alla loro sicurezza» (Trib. S. Maria Capua  
 sez. lav. 26.4.2005, in [www.studiolegale.leggiditalia.it](http://www.studiolegale.leggiditalia.it)).

Alla luce di quanto premesso deve quindi, escludersi la  
 legittimazione attiva, dell'associazione sindacale reclamante e,  
 pertanto, va estromessa dal giudizio.

Ciò posto, deve esaminarsi il merito della causa avente ad  
 oggetto l'accertamento del diritto di [redacted], quale  
 lavoratore dipendente di [redacted] con mansioni di  
 portiere, ad ottenere dal proprio datore di lavoro, mascherine  
 chirurgiche e/o mascherine filtranti FFP1 e/o FFP2.

E' pacifico che il reclamante [redacted] sia dipendente di  
 [redacted] con mansioni di portiere addetto  
 all'accoglienza presso la sede di vari Municipi e dipartimenti di Roma  
 Capitale cui viene assegnato a rotazione con altri colleghi.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, sostanzialmente, parte  
 reclamante ritiene illegittima la condotta datoriale di distribuzione, ai  
 propri dipendenti, quali dispositivi individuali di protezione da Sars

Covid-19, delle mascherine di comunità di stoffa lavabili in luogo delle mascherine chirurgiche e/o mascherine facciali filtranti FFP1 e FFP2.

Tale assunto non è meritevole di accoglimento per le seguenti argomentazioni.

Ebbene, quanto alla normativa vigente in materia di dotazione delle mascherine da parte del datore di lavoro, l'art. 16 del D.L. n. 18/2020, invocato dalla stessa parte reclamante, stabilisce che "...per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro sono considerati dispositivi di protezione individuali (DPI) di cui all'art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008 le mascherine chirurgiche reperibili in commercio". La norma richiede, dunque, l'oggettiva impossibilità di rispettare la distanza tra i lavoratori perché insorga l'obbligo della fornitura di mascherine chirurgiche da parte del datore di lavoro. Giova quindi ribadire che le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuali, e dunque necessarie solo quando i lavoratori siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, circostanza che, almeno secondo una sommaria valutazione, non sussiste nel caso di specie.

Ed invero, parte reclamante non ha dimostrato, come era suo onere, di trovarsi, nell'esercizio delle sue mansioni di portiere, nell'impossibilità oggettiva di mantenere la distanza interpersonale di un metro, unica condizione, giova ribadire, che potrebbe



... parte legittimare il diritto di ottenere, da parte del datore di lavoro, mascherine chirurgiche e/o mascherine facciali filtranti FFP1 e FFP2. Sul punto, infatti, parte reclamante si limita a sostenere, per dimostrare l'impossibilità oggettiva di mantenere la distanza interpersonale di un metro, che nell'esercizio delle sue mansioni di portiere debba, in questo periodo emergenziale, provvedere a rilevare la temperatura degli utenti all'ingresso nonché far loro sottoscrivere, sulla propria scrivania, un modulo "sull'assenza di sintomi influenzali o parainflenziali".

Tale assunto non risulta in alcun modo dimostrato. Ed invero, quanto alla rilevazione della temperatura è documentato che tale attività sia riservata esclusivamente ai dipendenti di Roma Capitale. Dall'uso in atti nota di Roma Capitale del prot. [redacted] dalla quale risulta che sarebbe stato ripristinato l'accesso dell'utenza dall'ingresso di via [redacted] con decorrenza dal [redacted] e che il controllo della temperatura mediante termometro laser nei confronti dell'utenza e di tutti i dipendenti sarebbe stato effettuato a cura del Municipio (doc. 3 fascicolo [redacted]). Né del resto può dimostrare il contrario il documento 15 depositato da parte reclamante posto che anche in tale mail si legge espressamente che "il controllo della temperatura verrà effettuato a cura del Municipio" (cfr. doc. 15 fascicolo reclamante).

D'altro canto, nessun rilievo probatorio può assumere la fotografia, prodotta in giudizio da parte reclamante, che ritrae un portiere nell'atto di misurare la temperatura ad un utente in quanto appare documentato che sia stata dettata esclusivamente dalla

curiosità dei dipendenti che volevano rendersi conto di come funzionasse il *termoscanner*.

Ed infatti, come riconosciuto dal dipendente [REDACTED] nella dichiarazione prodotta in giudizio da [REDACTED] "il *termoscanner* fu usato solo in quell'unica occasione per una prova legata alla curiosità di funzionamento di tale apparecchio, su un commesso comunale già presente in municipio a non sull'utenza; ne è riprova che a tutt'oggi non usiamo tale strumento nel Municipio [REDACTED] ove prestiamo abitualmente il servizio, nonostante ci è stato richiesto da parte dell'economato ed in virtù del fatto che l'azienda non ha dato ad oggi nessuna autorizzazione di disposizione/indicazione all'uso di tale apparecchio: tant'è che tale compito è stato demandato ad una loro personale (agenzia di servizi" ( cfr. doc. 7 fascicolo [REDACTED]).

Del pari, nessuna prova è emersa in giudizio relativamente alla necessità della sottoscrizione da parte degli utenti del modulo di assenza di sintomi influenzali sulla scrivania dello [REDACTED]. Ed inoltre, pur volendo ritenere che tale modulo possa eventualmente venir sottoscritto dagli utenti sulla scrivania di [REDACTED], ciò non è sufficiente a dimostrare "l'impossibilità oggettiva" del dipendente stesso di mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Infine, nessun rilievo può assumere "la circolare INAIL" invocata da parte reclamante che non considera, tra i mezzi di protezione previsti per i lavoratori in generale, le mascherine di comunità in quanto provvedimento avente valore meramente interno all'Istituto e soprattutto inidoneo a obbligare la distribuzione di mascherine chirurgiche in casi diversi da quelli previsti dalla legge.

Alla luce di quanto premesso, ritenendo il Collegio che la domanda cautelare non sia assistita dal *fumus boni iuris*, assorbito di conseguenza l'esame del *periculum in mora*, il reclamo va rigettato e l'ordinanza confermata.

In punto spese, la assoluta novità della materia, giustifica la integrale compensazione tra le parti.

P. Q. M.

P. Q. M.

dichiara il Sindacato [REDACTED]

privo di legittimazione attiva;

rigetta il reclamo proposto da [REDACTED]

- dichiara compensate le spese di lite;

manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.

gennaio 2021

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2021

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Antonio Maria Luna

Dott.ssa Anna Maria La Marra